

XIV SEZIONE CIVILE

**VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA**

**UDIENZA DEL 09/03/2022**

Il giudice dell'esecuzione

dott.ssa Mariarosaria Stanzione

- visto il decreto con cui è stato disposto tenersi l'udienza con la modalità "A TRATTAZIONE SCRITTA";
- letta le "note di trattazione scritta" depositate dalle parti;
- letta la CTU;
- rilevato che il consulente ha accertato un valore negativo del capitale di liquidazione della società S.I.P.C. srl, di cui il debitore, Riccardo Chiacchio, detiene una quota del 20 %, con la conseguenza che l'stanza di vendita di questa quota non può essere accolta;

**CONSIDERATO**

- che dalla relazione estimativa redatta dall'esperto stimatore, dott. Paolo Liguoro, si evince che il debitore esecutato, Riccardo Chiacchio, detiene una quota di partecipazione del 15 % nella società SO.RO.C.A. srl del valore di euro 220.030,00, del 15 % nella società S.I.S.A.R. srl del valore di euro 163.342;

**RITENUTO**

- che debba applicarsi l'art. 2471 c.c. e che l'unica forma esperibile sia la vendita all'incanto, versandosi in ipotesi di quote non liberamente trasferibili;
- che, ai sensi del comma III del citato articolo 2471 c.c., è prevista la possibilità di accordo sulla vendita della quota tra il creditore, il debitore e la società e la possibilità per la società di presentare entro 10 giorni dall'aggiudicazione altro acquirente che offre lo stesso prezzo;
- che, in ragione della natura delle attività a compiersi, appare opportuno delegare le operazioni di vendita ad un professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 173 ter disp. att. c.p.c. e che tale professionista debba essere individuato nell'AVV. GIUSEPPINA VASATURO, già nominata custode della quota;
- visti gli artt. 534 bis e ss. e 591 bis e ss. c.p.c.;

**DISPONE**

procedersi alla vendita a mezzo incanto;

**DETERMINA**

il valore della quota di SO.RO.CA srl da porre a prezzo base d'asta in euro 220.030,00;  
il valore della quota di S.I.S.A.R. srl da porre a prezzo base d'asta in euro 163.342,00;

### DELEGA

per le relative operazioni l'avv. Giuseppina Vasaturo;

### DETERMINA

in euro 1.500,00, oltre oneri, l'anticipo sul compenso del professionista delegato, da corrispondersi da parte del creditore precedente, ovvero, nel caso di rinunzia di questo all'esecuzione, da parte di altro creditore munito di titolo esecutivo, da versarsi, prima del compimento delle operazioni anzidette e comunque entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

### DISPONE

- che il professionista delegato provveda alla pubblicazione del primo avviso di vendita nel termine di 120 giorni dalla data della presente ordinanza;
- dispone che le este non vadano fissate dal 22 luglio all'8 settembre;
- che, in caso di esito positivo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato provveda alle operazioni successive nel termine di 180 giorni dalla data dell'aggiudicazione;
- che, in caso di esito negativo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato rimetta gli atti al giudice nel termine massimo di 10 mesi dalla data della presente ordinanza e di mesi 6 dal primo incanto;

### DISPONE

- che il professionista delegato, per il caso in cui sopraggiunga l'accordo sulla vendita tra debitore e società (art. 2471 c.c.) ne informi in tempo reale il giudice dell'esecuzione;
- che, in mancanza del suddetto accordo, il professionista delegato provveda a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534 bis e 591 bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo c.p.c., in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega; che, in particolare, il professionista delegato:

1) verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale pignorata appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri; qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti

**ASTE GIUDIZIARIE®** pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

2) eseguita l'indagine di cui al punto che precede, redigerà l'avviso di vendita, ai sensi dell'articolo 534 e dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, curando la pubblicità legale ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile; in particolare, l'avviso di vendita, con i dati essenziali per il pubblico, dovrà essere inserito a cura del delegato e con anticipo del procedente sul portale - se operante - del Ministero della Giustizia, in area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Fino all'operatività del portale l'avviso sarà affisso nell'albo del Tribunale; l'avviso di vendita dovrà essere inoltre inserito sul sito Internet Astegiudiziarie.it; l'avviso, sempre nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, sarà pubblicato per estratto sull'edizione domenicale del quotidiano «Il Mattino», oppure «La Repubblica» (edizioni locali). L'estratto da pubblicare sui quotidiani deve riportare i seguenti dati: numero della procedura esecutiva, numero del lotto, diritto oggetto della vendita forzata (diritto pignorato, quota); nome e sede della società la cui partecipazione è oggetto di vendita forzata ed attività da questa espletata; prezzo base della vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, siti internet).

3) provvederà alla notificazione dell'avviso stesso alla società terza pignorata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2471 del codice civile, almeno sessanta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria;

#### **PUBBLICITA'**

Tutti gli adempimenti pubblicitari saranno eseguiti a cura del custode giudiziario, senza l'ausilio di terzi soggetti, mediante richiesta alla seguente società di servizi:

ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. (referente in cancelleria, tel. 0586/20141, n. unico 848-582031).

Il custode dovrà quindi far pervenire alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. la documentazione di cui sopra (avviso di vendita, ordinanza ex art. 569 c.p.c. e relazione di stima comprensiva di fotografie e planimetrie), insieme con il modulo di richiesta pubblicità completato, firmato e timbrato a sua cura, almeno settanta (70) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, con le seguenti modalità alternative:

1) e-mail all'indirizzo [pubblicazione@astegiudiziarie.it](mailto:pubblicazione@astegiudiziarie.it); 2) invio telematico della documentazione tramite il link presente sull'home page del sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); 3) fax al n° 0586/201431; 4) posta all'indirizzo Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., Via delle Grazie n. 5, C.A.P. 57125, Livorno.

Il testo dell'avviso di vendita, inserito per estratto sul quotidiano, sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie In linea S.p.A. e controllato ed approvato dal custode e dovrà contenere, in particolare, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c., unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura, nome del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c., numero del lotto, diritto oggetto della vendita forzata (diritto pignorato, quota); nome e sede della società la cui partecipazione è oggetto di vendita forzata ed attività da questa espletata; prezzo base della vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, siti internet).

Sulla pubblicità cartacea andrà omesso in ogni caso il nome del debitore.

Il custode giudiziario dovrà aver cura, sotto la propria responsabilità, di:

1. trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
2. ove il creditore procedente sia un istituto di credito, acquisire e poi precisare all'interno del "modulo di pubblicazione" per ogni singola richiesta di pubblicità, almeno uno dei seguenti riferimenti interni bancari: NDG/BIP/FG - numero sofferenza - gestore del procedimento, nonché l'esatta e completa anagrafica dell'istituto di credito, previamente confermata di volta in volta dal legale del creditore precedente, e ciò al fine di prevenire i problemi conseguenti ad eventuali cessioni del credito azionato esecutivamente intervenute nel frattempo;
3. verificare la correttezza della pubblicità su internet e su carta stampata, richiedendo il più presto possibile alla società Aste Giudiziarie In linea S.p.A. eventuali modifiche da effettuare.

Il custode giudiziario è altresì tenuto a comunicare, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società Aste Giudiziarie In linea S.p.A., l'esito del medesimo, secondo le seguenti modalità:

- 1) rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita, 2) inviando via fax al numero 0586/201431 l'apposito modulo denominato "Esito delle vendite dei singoli lotti", 3) in area riservata tramite modulo online a disposizione per aggiornamento degli esiti in tempo reale sul sito.

Il professionista delegato acquisirà dal custode giudiziario (se soggetto diverso) entro la data fissata per la vendita la documentazione attestante l'avvenuta pubblicità legale.

In ogni caso i singoli creditori e gli offerenti hanno la facoltà di depositare la suddetta documentazione il giorno fissato per la vendita.



### PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte, la verifica delle stesse, la gara tra gli offerenti, nonché l'eventuale successivo incanto, dovranno avvenire presso lo studio del Professionista Delegato o in altro luogo da questo ritenuto idoneo da specificarsi nell'avviso di vendita.

Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita presso lo studio del Professionista Delegato.

L'offerta deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato la quota (non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) l'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inammissibilità, nonché del termine per il versamento del medesimo, in ogni caso non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione;

d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del patrimonio della società cui la partecipazione si riferisce.

All'offerta deve essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente ed una copia del codice fiscale, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Napoli - Procedura Esecutiva - con indicazione del relativo numero (" Tribunale Napoli Proc. n. \_\_\_\_\_ R.G.E."), per un importo pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo oppure - nella misura di un decimo - ove l'offerente non partecipi all'incanto senza documentato o giustificato motivo.

Nessuna somma deve essere richiesta, in questa fase, a titolo di fondo spese;

### SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La gara tra gli offerenti si svolgerà mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle previste ex art. 581 c.p.c. per l'incanto. Il Professionista Delegato dovrà determinare, prima dell'apertura della gara, il rilancio minimo.



L'offerta più alta sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento non sarà valutato per la comparazione delle offerte.

In caso di offerte dopo l'incanto (art. 584 c.p.c.) la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.

Il saldo prezzo dovrà essere versato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diventa definitiva.

In caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società terza pignorata, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2471 del codice civile, provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente.

### SUCCESSIVI INCANTI

In caso di gara deserta, o ove la vendita non abbia luogo per qualsiasi ragione, il delegato fisserà due nuovi incanti ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello dell'incanto precedente; dopo due successivi ribassi (anche non consecutivi) con esito negativo gli atti saranno rimessi tempestivamente al G.E., corredati di relazione ad hoc ad opera del Professionista Delegato.

Le eventuali nuove vendite devono avvenire entro giorni 90 dalla precedente.

In caso di mancato versamento del conguaglio prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista delegato provveda a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita, trasmettendo gli atti al giudice solo per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c..

### ULTERIORI COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Il Professionista Delegato, inoltre, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.:

- 1) riceverà o autenticherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'articolo 583 del codice di procedura civile;
- 2) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'articolo 508 del codice di procedura civile;
- 3) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà su libretto di deposito bancario vincolato alla procedura, presso l'Agenzia n. 39 del Banco di Napoli S.p.A.- Centro Direzionale Napoli; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del primo comma dell'articolo 540 del codice di procedura civile;
- 4) restituirà le cauzioni agli offerenti non aggiudicatari subito dopo l'incanto;



- 5) in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo, il delegato ne darà comunicazione tempestiva al giudice per il decreto ex art. 587 c.p.c. e per la revoca dell'udienza di discussione del progetto ex art 596 c.p.c.;
- 6) predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento;
- 7) formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;
- 8) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;
- 9) nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'applicabilità della norma di cui all'articolo 504 del codice di procedura civile, interromperà immediatamente le operazioni di vendita e ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendogli gli atti, per le determinazioni del caso;
- 10) provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'articolo 591-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare; al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita; il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione predisposti;
- 11) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia del titolo esecutivo e del preceitto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali di causa della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati.

Il cancelliere annoterà l'avvenuta consegna di tali atti a margine ai verbali d'udienza del procedimento ovvero sulla copertina interna del fascicolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 09/03/2022

Il giudice dell'esecuzione

